

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

IL RESPONSABILE

GIOVANNI SANTANGELO

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG	/2011	/260247
DEL	26 OTTOBRE 2011		

ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
PIACENZASettore Sviluppo Economico, Montagna,
Pianificazione e Programmazione del Territorio, delle
Attività Estrattive, dell'Ambiente e Urbanistica

Dott. Geol. Davide Marengi

OGGETTO: Realizzabilità di impianti fotovoltaici in aree di cava dismesse da lungo tempo

La Provincia di Piacenza con nota del 19 settembre 2011 richiede parere in merito alla possibilità di applicare, quanto disposto dal paragrafo C), 1.h. della deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 28 del 2010, alle cave la cui attività estrattiva si è conclusa da numerosi anni (nel caso di specie la cava risalirebbe agli anni '80 e '90).

Senza entrare, in alcun modo, nell'esame nel merito delle caratteristiche proprie dell'area cui fa riferimento la richiesta di parere, la cui valutazione compete esclusivamente alla Provincia, in sede di esame della richiesta dell'autorizzazione unica, si esprimono le seguenti considerazioni generali, sentite le D.G. Ambiente, Attività Produttive e Agricoltura.

Il paragrafo C), punto 1.h., dell'Allegato alla D.A.L. n. 29 del 2010 stabilisce che sono idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, senza i limiti di cui alla lettera B del medesimo provvedimento, le "cave dismesse", in quanto tali, indipendentemente da ogni riferimento temporale e dunque indipendentemente dalla data di conclusione dell'attività estrattiva.

L'unico vincolo posto dalla norma regionale attiene alla coerenza dell'installazione dell'impianto fotovoltaico con le previsioni circa la destinazione finale dell'area di cava, senza che trovi applicazione alcun limite soggettivo, dimensionale o di potenza nominale complessiva. In tal modo, ad esempio, si può considerare compatibile la realizzazione di un

impianto fotovoltaico con una situazione finale che veda il solo tombamento dello scavo e la sua generica destinazione agricola, ma anche con la destinazione ad invaso o bacino (irriguo, ad uso plurimo, ecc.) ove gli impianti fotovoltaici siano realizzati con tecnologie che non limitino la funzionalità idraulica del bacino.

Per le aree di cava, dismesse da lungo tempo, si ritiene, tuttavia, che debba assumere rilevanza, non solo la destinazione finale come eventualmente prevista dal piano di settore (Piae/Pae) o dalla autorizzazione rilasciata, ma anche la situazione di fatto che si è venuta concretamente a realizzare. Infatti, in tali casi le previsioni circa la destinazione finale possono mancare e comunque possono risultare di non agevole ricostruzione. Inoltre, le stesse previsioni possono essere state disattese e, comunque, lo stato dei luoghi può essere significativamente mutato successivamente.

Pertanto, per le aree di cava dismesse in anni non recenti appare indispensabile considerare anche l'uso reale dei suoli e il valore ambientale e paesaggistico che le aree potrebbero aver acquisito nel frattempo: si pensi alla possibilità di un rimboschimento spontaneo dell'area ovvero al possibile insediamento nella stessa di specie animali o vegetali protette.

In conclusione, utilizzando un riferimento temporale normativamente significativo, si ritiene che nelle aree di cava dismesse la cui realizzazione non sia disciplinata dall'art. 11, comma 4, lettera c), della L.R. n. 17 del 1991 – il quale prescrive l'obbligo di stabilire le modalità di sistemazione finale delle aree - occorre verificare la compatibilità dell'impianto fotovoltaico anche con le effettive caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell'area stessa.

Cordiali saluti.

Dott. Giovanni Santangelo